

MODULARIO
C. C. - 417



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

0000241 | 04/09/2014
CAL_MARCHE | A

CORTE DEI CONTI



0002630-03/09/2014-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del **Comune di Barchi (AN)** - Vs. nota prot. n. 154 del 16.06.2014.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **60/2014/PAR** approvata nell'adunanza del
22 luglio 2014 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(*dott. Carlo Serra*)



Deliberazione n. 60 /2014/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nella Camera di consiglio del 22 luglio 2014
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE
COMUNE DI BARCHI

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;


Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Barchi pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie della Regione Marche con nota prot. 154 del 16 giugno 2014 ed assunta al protocollo (n. 2074) in data 17 giugno 2014;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Barchi, con nota a firma del Sindaco p.t., ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una articolata richiesta di parere in ordine alla corretta qualificazione ed allocazione in bilancio delle spese afferenti alla c.d. gestione *post mortem* di una discarica e delle risorse con le quali provvedere al finanziamento delle stesse.



Premesso, in particolare:

- a. che l'Ente provvede alla gestione di una discarica per la quale, terminata la fase attiva di conferimento dei rifiuti, risulta avviata la fase c.d. *post mortem* di durata trentennale;
- b. che il Comune, nel corso degli anni, ha provveduto all'accantonamento delle somme, a tal fine, vincolate e confluite nell'avanzo di amministrazione;
- c. che, in mancanza di entrate da conferimenti, dette somme andranno a finanziare tutte le spese inerenti la discarica;
- d. che, secondo le indicazioni rese dall'Ufficio competente, nell'ambito degli oneri relativi alla gestione c.d. *post mortem* è possibile operare una distinzione tra spese di investimento e spese di natura corrente che, siccome afferenti ad una attività non ordinaria dell'Ente ancorchè obbligatoria *ex lege*, possono ascrivere al novero delle "spese di funzionamento non ripetitive";
- e. che, a mente della previsione di cui all'art. 187 Tuel, l'avanzo può essere utilizzato per il finanziamento, in qualsiasi periodo dell'esercizio, delle spese di funzionamento non ripetitive nonché per il finanziamento delle spese di investimento;

L'Amministrazione istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine:

- f. alla corretta qualificazione delle spese di gestione relative alla fase *post mortem* della discarica e, segnatamente, in ordine alla bontà della qualificazione delle spese correnti come spese di funzionamento non ripetitive;
- g. alla legittimità della iscrizione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, dell'avanzo vincolato - derivante dagli accantonamenti effettuati dagli enti durante la fase attiva - per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive di cui al titolo I intervento 8 nonché per quelle di investimento di recupero dell'area di cui al titolo II;
- h. alle modalità con cui provvedere al finanziamento delle spese di investimento nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione ed in costanza di esercizio provvisorio;

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre,

intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella previsione normativa di riferimento la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

Diverse conclusioni debbono, tuttavia, trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

L'istanza formulata, pur involgendo questioni di natura squisitamente contabile e pur essendo, pertanto, riconducibile alla materia della contabilità pubblica, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse deliberazione SS.RR. 54/2010), non mira a dirimere dubbi interpretativi in riferimento a norme di contabilità pubblica ma appare, piuttosto, finalizzata alla acquisizione di indicazioni puntuali idonee a supportare le valutazioni dell'Ente rispetto ad una fattispecie gestionale specifica e concreta.

Evidenzia, pertanto, il Collegio che il parere, laddove reso, si risolverebbe in una forma surrettizia di coamministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile.

D'altro canto evidente appare l'interferenza – non meramente potenziale – con le funzioni intestate alla Sezione di controllo.

Di qui l'inammissibilità della richiesta di cui trattasi.

Il carattere assorbente della questione preliminare – risolta negativamente – esime dalla deliberazione del merito.

P.Q.M.


la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Marche dichiara la inammissibilità della richiesta di parere indicata in epigrafe.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Barchi ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 22 luglio 2014.

Il relatore

Valeria Franchi

Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 2 SET. 2014

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dr. Carlo SERRA

